

	Comune di Borgo Ticino <i>codice Ente C_C816</i>		Giunta Comunale (G.C.)	
	Nr. 62		Data 11/04/2017	
	OGGETTO: INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.			

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.

Originale

L'anno 2017 addì 11 del mese di Aprile alle ore 18.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

1) Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
2) Gallo Pasquale	Consigliere_Ass	SI
3) Mete Silvia	Consigliere_Ass	AG
4) Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	SI
5) Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con decreto di citazione a giudizio del 10 dicembre 2011 Ernst Wadenpfohl ex militare tedesco graduato appartenuto al Reparto Mek 80 veniva rinviato a giudizio davanti al Tribunale militare di Verona per rispondere del reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici pluriaggravata e continuata “perché durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate del Terzo Reich di Germania, nemiche dello Stato italiano, quale militare con funzioni di comando con il grado di Sottotenente di Vascello della riserva in servizio all'80° reparto d'assalto della marina Mek 80, operando in concorso con altri militari appartenenti ad altri reparti dell'esercito del Terzo Reich di Germania, secondo la sua specialità, qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque rafforzando i concorrenti nel proposito delittuoso, agendo in parte in ossequio alle direttive del Comando di appartenenza, in parte di propria iniziativa, comunque sempre aderendo al programma criminale, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra ed anzi nell'ambito e con finalità di ampie operazioni punitive contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, contribuiva a cagionare la morte di dodici privati cittadini italiani che non prendevano parte alle operazioni militari” a Borgo Ticino (Novara) il 13 agosto del 1944;
- il 15 maggio 2012 in occasione della celebrazione dell'udienza preliminare nel procedimento n. 392/10 RGNR n. 21/12 RG Dib. l'Ente pubblico territoriale Comune di Borgo Ticino esercitava l'azione civile nei confronti del summenzionato imputato;
- la legittimazione del Comune di Borgo Ticino poggiava il proprio fondamento giuridico sulla giurisprudenza di legittimità e di merito via via consolidatasi in materia di crimini di guerra (Trib. Mil La Spezia sent. 10.10.2006 *Milde e altri*, Trib. Mil. Verona sent. 6.07.2011 *Winkler e altri*, Cassazione sez. I[^], sent. 8.11.2007 *Sommer e altri*, Cassazione Sez. I[^] sent. 17.12.2008, *Milde e altri*) “trattandosi di ente sul cui territorio i fatti di reato si sono verificati rappresentativo dei diritti dei cittadini ivi residenti e quindi danneggiato in relazione alle sofferenze sopportate dalla popolazione” (sent. n. 91/12 Trib. Mil. Verona, p. 3);
- all'esito del processo, l'imputato Ernst Wadenpfohl, all'epoca dei fatti Sottotenente di Vascello della riserva appartenente all'80° Reparto d'Assalto della Marina (Mek 80), veniva condannato alla pena dell'ergastolo e successivamente ne veniva dichiarata l'intervenuta morte.
- La ricostruzione investigativa condotta dagli organismi requirenti militari e quella emersa anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale consentivano di concludere che il Wadenpfohl era inserito in un ruolo di vertice nel Mek 80 e che la catena di comando di cui faceva parte era intranea all'Esercito tedesco; infatti dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni testimoniali assunte “risultava con certezza che al momento dei fatti era presente a Castelletto Ticino il Comando d'Impiego e addestramento sud istituito e comandato dal tenente di Vascello Heinz Schömburg con due sedi per l'addestramento degli uomini: una a Sesto Calende e l'altra a Stresa” e che “a Castelletto Ticino era insediato anche l'80° reparto di assalto della Marina (Mek 80) comandato dall'aprile 1944 dal ten di Vascello Waldemar Krumhaar” e “per le operazioni antipartigiane il Mek 80 dipendeva dal Comandante delle Unità tedesche impiegate nella lotta contro i banditi ossia dal Generale delle SS e della

Polizia Willy Tensfeld con sede a Monza che a sua volta era sottoposto al Comando del Generale Wolff della Polizia tedesca in Italia” (pp. 26-27 sent. n. 91/2012).

- che a seguito della pronuncia di primo grado al Comune di Borgo Ticino veniva riconosciuta una provvisoria di euro 30.000 (trentamila) e veniva stabilito il diritto al risarcimento del danno in capo all’Ente medesimo da liquidarsi in separata sede;
- all’epoca del processo nei confronti di Ernst Wadenpfohl pendeva già avanti la Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja la questione relativa alle sentenze italiane in materia di crimini di guerra/crimini contro l’umanità che avevano derogato al principio di immunità giurisdizionale degli Stati (*caso Ferrini* e *caso Milde*) e successivamente interveniva la sentenza della sovracitata Corte del 3 febbraio del 2012 in materia di *Immunità giurisdizionale degli Stati* recepita in seguito dalla legge dello Stato n. 5 del 14 gennaio 2013;
- tale contenzioso internazionale che contrapponeva la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania escludeva la possibilità di citare in giudizio in veste di responsabile civile la Repubblica Federale di Germania garantendo così il credito dell’imputato Ernst Wadenpfohl;
- contro tale sentenza e la legge n. 5/13 veniva tuttavia sollevata questione di legittimità costituzionale e la Corte costituzionale mediante la sentenza n. 238 del 2014 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno), dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all’esecuzione data all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona, e dichiarava non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze;
- a seguito della pronuncia della sentenza n. 238 del 2014 da parte della Corte costituzionale, veniva ristabilito il diritto di citare in giudizio avanti a un Giudice italiano la Repubblica Federale di Germania, anche in forza della giurisprudenza interna via via consolidatasi prima della pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012;

Ritenuto:

- rispetto a quanto sopra richiamato, la necessità di proseguire l’iter giudiziario intrapreso mediante il rinnovo della rappresentanza legale conferita in passato;

Osservato:

- la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Preso atto:

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dai Responsabili dei Servizi, in esecuzione all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

CON votazione unanime favorevole.

DELIBERA

- Di individuare, per i motivi espressi in narrativa, negli Avv.ti Andrea Speranzoni del Foro di Bologna con Studio in Bologna nel Viale Aldini n. 88 email pec avv.andrea.speranzoni@ordineavvocatibopec.it, (CF: SPRNDR71B16L736W), Antonella Micele del Foro di Bologna con Studio in Bologna in Via Marconi n. 9 pec antonellamicele@ordineavvocatibopec.it (CF: MCLNNL70B56A944J), e Roberto Naschi del Foro di Bologna con Studio a Bologna in Via Marsala n. 6, pec avv.roberto.naschi@ordineavvocatibopec.it (CF: NSCRRT73H15A944Q), i legali cui demandare la difesa delle ragioni e dei diritti del Comune di Borgo Ticino quale soggetto giuridico rappresentante della collettività amministrata e affinché pongano in essere ogni attività utile ad esercitare l'azione civile avanti al Tribunale territorialmente competente nei confronti della Repubblica Federale di Germania;
- Di dare atto che, come da comunicazione di detti professionisti, la spesa derivante per il primo grado di giudizio ammonta omnicomprensivamente ad euro 2.000,00 oltre ad IVA e CPA, a spese generali nella misura di euro 12,50 %, oltre a una previsione di spese imponibili (iscrizione a ruolo della causa e notifiche) ammontanti ad euro 700,00 e a spese esenti ammontanti ad euro 400,00, salvo le minori o maggiori spese come da documentazione che verrà fornita;
- Di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa per l'assunzione dell'impegno derivante di € 4.142,96= da imputare in sede di bilancio 2017-2019 già approvato;
- Di dare atto che verrà, in relazione alle predette somme, fornito un preventivo di spesa inserito all'interno di un contratto dagli Avv.ti Andrea Speranzoni, Antonella Micele e Roberto Naschi, in esecuzione alla vigente normativa, giusto art. 17, c. 1 lett. d), punto 1.2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2017 / 95

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria

Oggetto: **INCARICO AGLI AVV.TI ANDREA SPERANZONI, ROBERTO NASCI E ANTONELLA MICELE PER LA DIFESA DEL COMUNE DI BORGIO TICINO NELL'INSTAURANDO CONTENZIOSO CIVILE DA PROMUOVERE CONTRO LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2017



Il Responsabile di Settore

Elisa Scobbi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2017



Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE


Gugliotta Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15.05.2017. all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 15 MAG. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 15.05.2017.....

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 15 MAG. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele